

N. 1289-166-529-612-845-884-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO -
AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)

(Relatore: LA GANGA)

SUL TESTO UNIFICATO DELLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

PAVAN, TRIGLIA, MANCINO, MURMURA, SAPORITO, STEFANI, DE SABBATA, POLLINI, SCEVAROLLI, GARIBALDI, SCHIETROMA, ORCIARI

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 9 febbraio 1984 (Stampato n. 142)

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 14 febbraio 1984*

Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali (1289)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARI MARTE, ALBERINI

Presentata il 14 luglio 1983

—

Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concernente posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi territoriali (166)

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FALCIER, ASTORI, RIGHI, SARETTA, REBULLA, RICCIUTI, RAVASIO, BIANCHINI, COMIS, ROSSATTINI, AZZOLINI, DEL MESE, DELL'ANDRO, GARAVAGLIA, SAVIO, ANDREOLI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BAMBI, BIANCHI, BONETTI, BROCCA, CACCIA, CAFARELLI, CARRUS, CASATI, CASINI PIER FERDINANDO, CRISTOFORI, D'ACQUISTO, FERRARI SILVESTRO, FOTI, GIGLIA, GIOIA, IANNIELLO, LA PENNA, LO BELLO, LUCCHESI, MELELEO, MEMMI, MEROLLI, MICHELI, NAPOLI, NICOTRA, PAGANELLI, PERUGINI, PICANO, QUIETI, RINALDI, ROCELLI, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, SANZA, SCAIOLA, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, SORICE, TANCREDI, URSO, VISCARDI, ZAMPIERI, ZOPPI

Presentata il 22 settembre 1983

—

Stato giuridico degli amministratori locali (529)

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CORSI, CARRUS, LA PENNA, GIOIA, CONTU, CAZORA, COMIS, BECCHETTI, FRANCHI ROBERTO, CRISTOFORI, ARMELLIN

Presentata il 6 ottobre 1983

—

Norme per il collocamento in aspettativa degli amministratori locali. Modifiche ed integrazioni alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concernente posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi territoriali (612)

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLUCCI, ALBERINI, ARTIOLI

Presentata il 15 novembre 1983

—

Nuovo stato giuridico degli amministratori pubblici (845)

—————

d'iniziativa del deputato VERNOLA

Presentata il 22 novembre 1983

—

Norme per il collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti presidenti e componenti del comitato di gestione di unità sanitaria locale; modifiche alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concernente posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi territoriali (884)

—————

Presentata alla Presidenza il 5 febbraio 1985

—————

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Senato nel mese di febbraio del 1984 ha approvato una proposta di legge su « Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali ». È una esigenza ormai indifferibile quella di dare una risposta legislativa positiva ai problemi degli amministratori locali. L'attuale normativa crea infatti una condizione di sperequazione riguardo al tempo che gli amministratori possono dedicare all'incarico, a seconda che siano dipendenti pubblici o privati o lavoratori autonomi. Anche questa ragione contribuisce a determinare una « distorsione » nella composizione sociale degli eletti locali, che provengono per la maggior parte dalla categoria dei pubblici dipendenti.

In materia di indennità, la valutazione che queste sono completamente inadeguate rispetto ai compiti, ai poteri e, quindi, all'impegno richiesto agli amministratori, mi pare pressoché unanime. Negli ultimi anni infatti sugli enti locali, ed in particolare sui comuni, è piovuta una serie di competenze che richiedono un impegno crescente degli amministratori nei centri piccoli e grandi. L'indennità massima spettante oggi ai sindaci delle maggiori città italiane è, al lordo delle ritenute, poco superiore al milione di lire al mese.

Per queste ragioni è necessario che il Parlamento modifichi rapidamente questo stato di cose approvando una normativa quadro — che oggi manca —, che essa sia sufficientemente agile, in modo da non abbisognare dopo qualche mese o anno di modifiche, e che essa risponda alle legittime esigenze degli amministratori locali, mettendoli nelle condizioni migliori per poter esercitare il proprio mandato. I problemi sono indubbiamente molteplici e le situazioni particolari abbisognevole di una specifica risposta innumerevoli. Il testo proposto dalla Commissione interni non ha la pretesa di dare una risposta a

tutte le richieste, ancorché legittime, perché ciò potrà avvenire solo dopo il varo della riforma dei poteri locali. Esso però tende a dare una risposta, seppure in una chiave assai rigorosa, ai problemi più urgenti, e tende a circoscrivere il proprio ambito prevalente di intervento agli eletti di primo grado.

Sarebbe assai importante che il progetto diventasse legge entro le elezioni amministrative del 12 maggio 1985, perché possa essere stabilita una condizione di certezza sull'impegno richiesto agli amministratori.

Esaminiamo adesso le principali modifiche rispetto al testo approvato dal Senato.

L'articolo 1 è corretto rispetto al testo originario nel senso che riduce l'ampiezza degli organismi a cui si riferiva il testo di legge precedente. In sostanza, il principio resta applicato soprattutto per gli eletti dal popolo, cioè per gli eletti a carica di consigliere comunale e consigliere provinciale, mentre per una serie di incarichi di secondo grado, la legge viene ridotta nell'area di applicazione, ma limitatamente per quel che riguarda la parte relativa ai permessi di assentarsi dal lavoro per svolgere l'incarico a cui si è stati nominati.

L'articolo 2 è assai importante. Disciplina in modo organico la materia dei collocamenti in aspettativa degli amministratori stabilendo che a domanda del singolo possono essere collocati in aspettativa non retribuita tutti i lavoratori, sia pubblici sia privati, eletti alle cariche degli enti di cui abbiamo parlato. Sottolineo a domanda e sottolineo in aspettativa non retribuita. Viceversa è previsto un regime particolare di aspettativa per quegli amministratori, per esempio i sindaci da una certa popolazione in su (5 mila abitanti in su) per i quali l'aspetta-

tiva non è retribuita ma comporta un raddoppio dell'indennità di carica in modo da consentire al singolo amministratore che sceglie di svolgere le funzioni amministrative a tempo pieno di potere vivere con una indennità congrua e sufficiente ai bisogni propri e della famiglia.

L'articolo 3 definisce l'indennità di carica del sindaco che, come nella vecchia legge, è il parametro da cui poi derivano le indennità di carica di tutti gli altri amministratori. Per quel che riguarda la indennità di carica del sindaco, essa è stabilita in 400 mila lire mensili per i comuni fino a 3 mila abitanti, 600 mila lire mensili per i comuni da 3 mila a 10 mila abitanti, 700 mila per i comuni da 10 mila a 30 mila, 850 mila fino a 50 mila abitanti, un milione e 100 mila fino a 100 mila abitanti, un milione e 300 mila fino a 250 mila abitanti, un milione e 500 mila fino a 500 mila abitanti, un milione e 800 mila oltre i 500 mila abitanti. I limiti fissati così sono raddoppiati per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti, che svolgono attività lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

Questa è una norma molto importante, perché stabilisce per l'appunto che il lavoratore che sceglie di stare in aspettativa deve avere una indennità sufficiente a vivere, e che chi svolge una attività lavorativa di lavoro autonomo, gode di questo raddoppio dell'indennità ad indennizzo del mancato reddito che deriva dallo svolgimento di una attività lavorativa autonoma. Si tratta, in altre parole, di adottare una misura che non scoraggi più l'esercizio delle funzioni elettive da parte di lavoratori autonomi, in quanto credo sia noto come la composizione sociale e professionale degli amministratori locali in Italia privilegi di gran lunga i lavoratori dipendenti, prevalentemente i lavoratori pubblici che sono una percentuale assai superiore a quella dell'insieme della popolazione nazionale. Incoraggiare la partecipazione alla vita pubblica dei lavoratori autonomi di ogni genere e categoria, ci sembra opportuno per restituire alla

rappresentatività dei consigli comunali interesse anche dal punto di vista dei ruoli e della responsabilità professionali nella vita privata, nella vita civile.

L'articolo 4 è di grande importanza, ed è l'articolo su cui abbiamo esercitato il massimo di difesa delle norme così come erano precedentemente stabilite. Si tratta dell'articolo che ha più vasta applicazione e che si applica non soltanto agli eletti del popolo, ma a molti altri organismi di nomina di secondo grado. L'articolo 4 infatti definisce i criteri attraverso i quali gli eletti, o comunque i membri di consigli di amministrazione, di organismi di enti vari di cui fra poco dirò l'elenco, possono esercitare la loro funzione. Stabilisce infatti che i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che siano eletti nei consigli comunali e nei consigli provinciali, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli. In aggiunta l'articolo 4 stabilisce che i lavoratori dipendenti eletti nelle assemblee delle unità sanitarie locali, o nei comitati di gestione delle medesime, nelle comunità montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli di amministrazione delle aziende municipalizzate o provincializzate o consortili, nei consigli circoscrizionali, nonché nelle rispettive commissioni formalmente costituite, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte. Come si vede, si tratta di una norma importante che sancisce il principio per cui tutti i cittadini chiamati a incarichi pubblici possono partecipare alle riunioni degli organismi di cui fanno parte senza entrare in conflitto permanentemente con i propri datori di lavoro. Questa norma si è resa necessaria perché vi era una situazione molto variegata: vi erano cittadini che potevano partecipare, cittadini che non potevano partecipare, cittadini che potevano disporre lo stesso della retribuzione e altri a cui la retribuzione veniva ridotta, e quindi si erano create situazioni assolutamente sperequate e non accettabili. È ammesso il godimento di permessi dal posto di lavoro, diciamo

retribuiti fino a un massimo di 24 ore lavorative al mese, che sono elevate a 48 per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali. Fin qui sono permessi retribuiti, ogni altro permesso o assenza è stabilito che invece debba essere non retribuito e pertanto comporta una riduzione della retribuzione. Perché si è introdotta questa norma che è rigorosa? Perché si è ritenuto che coloro che non avessero il tempo sufficiente per svolgere il mandato, è meglio che optino per la soluzione dell'aspettativa piuttosto che con un rapporto discontinuo sia con il proprio ente in cui svolgono un ruolo di amministratori, sia con il proprio posto di lavoro, creando situazioni non positive e non simpatiche né in una direzione né nell'altra.

L'articolo 5 definisce i criteri per le indennità di carica degli amministratori comunali non sindaci, cioè gli assessori, e li fissa sulla base di un criterio analogo a quello della legge attuale in percentuale rispetto all'indennità di carica del sindaco, da un minimo del 45 per cento a un massimo del 70-75 per cento.

L'articolo 6 fissa i criteri per l'indennità di carica del presidente dell'amministrazione provinciale che sono fissati in questo modo: province con popolazione fino a 250 mila abitanti un milione e 100 mila; fino a 500 mila un milione e 300 mila; fino al milione un milione e 500 mila; oltre il milione di abitanti un milione e 800 mila. Anche qui vale sia la regola del raddoppio in caso di aspettativa dell'indennità del presidente, sia il criterio della commisurazione dell'indennità di carica degli assessori in una percentuale rispetto all'indennità di carica del presidente.

L'articolo 7 disciplina l'indennità dei presidenti delle aziende municipalizzate che è fissata nei limiti del 70 per cento di quella prevista per il sindaco o per il presidente dell'amministrazione provinciale da cui dipendono. I consiglieri d'amministrazione invece hanno una indennità entro i limiti del 40 per cento di quella prevista dal presidente e per il presidente.

L'articolo 8 disciplina in modo analogo l'indennità di carica del presidente e dei componenti degli organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende, mentre l'articolo 9 e l'articolo 10 risolvono il problema dell'indennità di presenza dei consiglieri comunali, e la fissano per i comuni a 15 mila lire a seduta fino a 30 mila abitanti, 25 mila a seduta fino a 250 mila abitanti, 30 mila a seduta fino a 500 mila abitanti, 30 mila a seduta oltre i 500 mila abitanti. Per le province, invece, è fissata in 25 mila lire fino a 250 mila abitanti, 30 mila lire fino a 500 mila abitanti, 50 mila oltre i 500 mila abitanti. È stato fatto rilevare che le cifre fissate sono piuttosto basse, vi sono richieste in Commissione di alzare il limite di queste indennità. Vedremo nel prosieguo della discussione se vi sarà un consenso sufficiente.

L'articolo 11 ridefinisce tutta la materia dei rimborsi spese e indennità di missione.

L'articolo 12 fissa il divieto di cumulare l'indennità di carica locale con l'indennità di parlamentare nazionale e europeo o consigliere regionale.

L'articolo 13 fissa l'aggiornamento periodico delle indennità. È previsto un aggiornamento biennale delle indennità sulla base dell'andamento del costo della vita, vi sono una serie di meccanismi ma comunque in sostanza ogni due anni l'indennità dovrebbe essere aggiornata al costo della vita superando la situazione attuale che richiede un'apposita legge per alzare l'indennità degli amministratori locali anche quando in caso di inflazione le logora in modo assai rapido.

Infine si stabilisce un principio (articolo 18) di una relazione al Parlamento, obbligo fatto al ministro dell'interno, che riferisca del funzionamento di questa legge, dei suoi costi, che non è facile prestabilire *a priori* perché tutte queste indennità, queste somme stabilite sono dei tetti massimi, e i consigli comunali devono scegliere se adottare il tetto massimo o collocarsi in posizioni intermedie.

Non resta che rilevare come la legge, così come è stata sfrondata e rivista, è una legge equa, persino restrittiva, comunque certamente rigorosa nei confronti degli amministratori. Non si può certo parlare di una legge che sprechi risorse o che paghi in maniera privilegiata gli amministratori locali. Ci auguriamo che su una base come questa anche le resistenze dei partiti che finora hanno più contrastato l'iter legislativo di questa proposta si possano attenuare e si possa giungere rapidamente ad una approvazione defini-

tiva alla Camera che, peraltro, richiede comunque, dati i numerosi emendamenti apportati, che essa torni al Senato per una seconda lettura e per un'approvazione che riterrei a quel punto assai facile perché il Senato non pare essere, per le consultazioni fin qui effettuate, contrario agli emendamenti che sono stati introdotti, o a quelli che, eventualmente, fossero ancora da introdurre in sede di dibattito alla Camera.

LA GANGA, *Relatore.*

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI)**

nella seduta del 5 dicembre 1984

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che venga inserita una apposita norma abrogativa di tutte le disposizioni che disciplinano diversamente singole fattispecie ora ricomprese nell'ambito di una legge a carattere generale.

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE -- PARTECIPAZIONI STATALI)**

nella seduta del 6 dicembre 1984

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il conferimento di benefici agli amministratori locali sia previsto dal testo normativo come facoltà di ciascun comune in relazione alle disponibilità esistenti sul proprio bilancio.

TESTO
DEL SENATO

Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali.

ART. 1.

(Oggetto del provvedimento).

I cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive previste dalla presente legge presso comuni e province, nonché presso enti, istituti, aziende od organismi dipendenti o comunque derivati dai cennati enti territoriali, hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi, nonché di percepire le indennità ed i rimborsi di spese nei casi contemplati dagli articoli seguenti.

ART. 2.

(Collocamenti in aspettativa).

Sono collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita, anche se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui al precedente articolo 1.

Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale è altresì rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rap-

TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali.

ART. 1.

(Oggetto del provvedimento).

I cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive previste dalla presente legge hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi, nonché di percepire le indennità ed i rimborsi di spese nei casi contemplati dagli articoli seguenti.

ART. 2.

(Collocamenti in aspettativa).

Sono collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita, anche se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui agli articoli seguenti.

Identico.

Per i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali per i quali la presente legge prevede il raddoppio dell'indennità mensile di carica, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicu-

porto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto.

ART. 3.

(Indennità di carica del sindaco).

Ai sindaci è corrisposta una indennità mensile di carica deliberata dal consiglio comunale entro i limiti previsti per ciascuna classe di comuni nella tabella allegata alla presente legge.

I limiti di cui al precedente comma sono raddoppiati per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 8 mila abitanti, che non siano lavoratori dipendenti o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

ART. 4.

(Permessi).

I lavoratori dipendenti privati o pubblici eletti nei consigli comunali o provinciali hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli.

I lavoratori dipendenti privati o pubblici, eletti nelle assemblee delle unità sanitarie locali o delle comunità montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali nonché nelle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi consiliari o assembleari di cui fanno parte.

Gli eletti nelle giunte municipali e provinciali, negli organi esecutivi delle comunità montane e nei comitati di gestione

rativi, dei predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale è altresì rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto.

ART. 3.

(Indennità di carica del sindaco).

Ai sindaci è corrisposta una indennità mensile di carica deliberata dal consiglio comunale entro i limiti previsti per ciascuna classe di comuni nella tabella A allegata alla presente legge.

I limiti di cui al precedente comma sono raddoppiati per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti che svolgano attività lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

ART. 4.

(Permessi).

Identico.

I lavoratori dipendenti privati o pubblici, eletti nelle assemblee delle unità sanitarie locali o delle comunità montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali nonché nelle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti di cui fanno parte.

Gli eletti nelle giunte municipali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

delle unità sanitarie locali, i presidenti dei consigli circoscrizionali aventi funzioni deliberative di comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, i presidenti di associazioni intercomunali con popolazione superiore a centomila abitanti, nonché i presidenti di aziende municipalizzate o provinciali con più di cinquanta dipendenti e di consorzi fra enti locali con più di dieci dipendenti hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci.

Le assenze di cui ai commi precedenti sono retribuite.

L'onere per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici è a carico dell'ente od organismo di cui sono amministratori; detto ente od organismo, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore o giornate di effettiva assenza.

I lavoratori dipendenti, di cui al presente articolo, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

ART. 5.

(Indennità di carica degli assessori comunali).

All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 5 mila e fino a 10 mila abitanti, è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 55 per cento di quella prevista per il sindaco.

All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 10 mila e fino a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 55 per cento di quella prevista per il sindaco.

All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 50 mila

locali, i presidenti e i vicepresidenti delle giunte esecutive delle comunità montane, i presidenti di aziende municipalizzate o provinciali con più di cinquanta dipendenti hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali.

Identico.

Identico.

I lavoratori dipendenti, di cui al presente articolo, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

ART. 5.

(Indennità di carica degli assessori comunali).

Identico.

Identico.

Identico.

abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella prevista per il sindaco.

Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione superiore a 10 mila e fino a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 45 per cento di quella prevista per il sindaco.

Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 70 per cento di quella prevista per il sindaco.

I limiti di cui al terzo e quinto comma sono raddoppiati per gli assessori comunali che non siano lavoratori dipendenti ovvero, essendo soggetti a rapporto di lavoro dipendente, siano collocati in aspettativa non retribuita.

I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio comunale.

ART. 6.

(Indennità di carica del presidente e degli assessori della provincia).

Ai presidenti delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti di quella prevista per il sindaco del rispettivo comune capoluogo.

All'assessore anziano delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella prevista per il presidente.

Agli altri assessori sia effettivi sia supplenti l'indennità mensile di carica è corrisposta entro i limiti del 70 per cento di quella prevista per il presidente.

I limiti di cui ai precedenti commi sono raddoppiati per gli amministratori provinciali che non siano lavoratori dipendenti o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio provinciale.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 6.

(Indennità di carica del presidente e degli assessori della provincia).

Ai presidenti delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti di quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 7.

(Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi di comunità montane).

Ai presidenti delle comunità montane è corrisposta un'indennità mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella prevista, ai sensi del precedente articolo 3, per il sindaco di un comune avente popolazione pari a quella degli abitanti compresi nella comunità.

Ai componenti degli organi esecutivi delle comunità montane con popolazione superiore a 10 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella prevista per il presidente. Tale limite può essere elevato al 60 per cento per chi svolga funzioni di vicepresidente vicario.

I relativi provvedimenti sono adottati dall'assemblea della comunità.

I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i presidenti delle comunità montane con popolazione superiore a 50 mila abitanti che non siano lavoratori dipendenti o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

ART. 8.

(Indennità di carica del presidente e dei componenti di comitati di gestione di USL).

Ai presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 70 per cento di quella prevista, ai sensi della tabella allegata alla presente legge, per il sindaco di un comune avente popolazione pari a quella della corrispondente unità sanitaria locale e comunque non superiore a quella prevista per il sindaco del comune capoluogo della provincia.

Ai componenti del comitato di gestione delle unità sanitarie locali è corrisposta l'indennità mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella prevista per il presidente.

Soppresso.

Soppresso.

I relativi provvedimenti sono adottati dalle assemblee.

I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali con oltre 50 mila abitanti che non siano lavoratori dipendenti o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

ART. 9.

(Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi).

Ai presidenti di enti od aziende con amministrazione autonoma di enti territoriali è corrisposta un'indennità mensile di carica entro i limiti del 70 per cento di quella prevista per il sindaco o per il presidente dell'ente territoriale da cui dipendono.

Ai componenti degli organi esecutivi dei predetti enti od aziende può essere corrisposta un'indennità mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente ovvero l'indennità di presenza di cui all'articolo 15.

I relativi provvedimenti sono adottati dall'organo assembleare dell'ente territoriale da cui dipende l'ente o l'azienda tenendo conto delle loro dimensioni economiche, finanziarie, organizzative e produttive.

ART. 10.

(Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi di consorzi ed associazioni fra enti locali).

Ai presidenti di consorzi o di associazioni tra comuni e province può essere corrisposta, in relazione alla popolazione servita e alla qualità ed entità dei servizi, una indennità mensile di carica entro i limiti del 70 per cento di quella prevista per il sindaco del comune più popoloso, facente parte del consorzio o della associazione.

ART. 7.

(Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi delle aziende speciali).

Ai presidenti delle aziende speciali di enti territoriali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 70 per cento di quella prevista per il sindaco o per il presidente dell'ente territoriale da cui dipendono.

Ai componenti degli organi esecutivi dei predetti consorzi o loro aziende può essere corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente.

Identico.

ART. 8.

(Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende).

Ai presidenti di consorzi tra comuni e province e delle loro aziende può essere corrisposta, in relazione alla popolazione servita e alla qualità ed entità dei servizi, una indennità mensile di carica entro i limiti del settanta per cento di quella prevista per il sindaco del comune più popoloso, facente parte del consorzio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ai componenti degli organi esecutivi dei predetti consorzi o associazioni può essere corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente ovvero l'indennità di presenza di cui all'articolo 15.

I relativi provvedimenti sono adottati dalle rispettive assemblee, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati alle stesse, sentiti gli enti territoriali interessati.

ART. 11.

(Indennità di presenza dei consiglieri comunali).

Ai consiglieri comunali è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno, nella seguente misura:

1) comuni sino a 30 mila abitanti, lire 15.000;

2) comuni da 30.001 a 250 mila abitanti, lire 25.000;

3) comuni da 250.001 a 500 mila abitanti, lire 30.000;

4) comuni con oltre 500 mila abitanti, lire 50.000.

La stessa indennità è corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

I consigli comunali possono concedere un'indennità di presenza anche per le sedute dei consigli tributari e delle commissioni comunali previste per legge in una misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.

Le indennità di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

Ai componenti degli organi esecutivi dei predetti consorzi o loro aziende può essere corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente.

Identico.

ART. 9.

(Indennità di presenza dei consiglieri comunali).

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 12.

*(Indennità di presenza
dei consiglieri provinciali).*

Ai consiglieri provinciali è corrisposta una indennità per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno, nella seguente misura:

1) province fino a 250 mila abitanti, lire 25.000;

2) province da 250.001 a 500 mila abitanti, lire 30.000;

3) province oltre 500 mila abitanti, lire 50.000.

La stessa indennità è corrisposta alle medesime condizioni per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

I consigli provinciali possono concedere una indennità di presenza anche per le sedute delle commissioni provinciali previste per legge, in misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.

Le indennità di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

ART. 13.

*(Indennità di presenza
dei componenti di assemblea di USL
e di comunità montane).*

Ai componenti delle assemblee delle comunità montane e delle unità sanitarie locali è corrisposta un'indennità per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta dell'assemblea e per non più di una seduta al giorno, nella misura di lire 20.000.

L'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile nell'ambito della medesima giornata con altre indennità di presenza erogate dallo stesso ente.

ART. 10.

*(Indennità di presenza dei consiglieri
provinciali).*

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

ART. 14.

*(Indennità di presenza
dei componenti di assemblea di consorzi
e associazioni fra comuni e province).*

Ai componenti delle assemblee di consorzi o di associazioni tra comuni e province è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta dell'assemblea e per non più di una seduta al giorno in misura pari a quella prevista per i consiglieri del comune più popoloso facente parte del consorzio o della associazione e comunque in misura non superiore a lire 30.000.

ART. 15.

*(Indennità di presenza
di componenti di organi esecutivi
non percipienti indennità di carica).*

Ai componenti degli organi esecutivi degli enti indicati nell'articolo 1 che non percepiscono alcuna indennità di carica è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute in misura pari a quella prevista per i componenti dei rispettivi consigli e assemblee o di quelli degli enti da cui dipendono.

ART. 16.

*(Indennità dei componenti
dei consigli di circoscrizione).*

Ai presidenti dei consigli di circoscrizione aventi le funzioni di cui all'articolo 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278, è corrisposta una indennità di carica entro i limiti del 50 per cento di quella prevista per gli assessori del comune.

Ai componenti dei consigli di circoscrizione di cui al primo comma è corrisposta una indennità di presenza, alle stesse condizioni di cui all'articolo 11, pari al 50 per cento di quella prevista per i consiglieri del comune.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Nei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti, l'indennità di presenza di cui al precedente comma è corrisposta anche per la partecipazione alle sedute delle commissioni formalmente istituite e convocate, operanti nell'ambito dei consigli circoscrizionali.

Le indennità sono deliberate dal consiglio comunale.

Le indennità di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

ART. 17.

*(Rimborsi di spesa
e indennità di missione).*

Ai sindaci, ai presidenti delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane, dei comitati di gestione e di assemblea delle unità sanitarie locali, dei consigli di amministrazione delle aziende municipali, provinciali e consortili e dei consorzi o associazioni tra comuni, ai componenti gli organi dei suddetti enti, formalmente e specificatamente delegati dai rispettivi sindaci o presidenti, che, per ragioni del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale, cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2 della tabella A allegata alla medesima legge, come successivamente modificata.

Le spese che gli enti locali e le loro aziende ritengono di sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri organi elettivi alle riunioni degli organi delle associazioni nazionali e regionali tra enti locali a rilevanza nazionale fanno carico al bilancio degli stessi.

La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è fatta con deliberazione esecutiva della giunta, del comitato di gestione, del consiglio direttivo o di amministrazione, su richiesta del-

ART. 11.

*(Rimborsi di spesa
e indennità di missione).*

Identico.

Identico.

Identico.

l'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio sostenute e di una dichiarazione sulla durata della missione.

Ai cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive di cui all'articolo 1, che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Agli amministratori della provincia il rimborso per le spese di viaggio sostenute compete con riferimento al territorio della regione.

I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettive, disciplinando con regolamento i casi cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

ART. 18.

(Divieto di cumulo).

Le indennità di carica previste dalla presente legge non sono cumulabili fra loro.

I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire alcuna indennità prevista dalla presente legge, tranne il rimborso delle spese effettivamente sostenute, entro i limiti di cui all'articolo 17.

Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla presente legge non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

ART. 19.

(Aggiornamento periodico delle indennità).

I limiti delle indennità previsti dalla presente legge sono all'inizio di ogni triennio aggiornati, con decreto del Ministro

Soppresso.

Soppresso.

Identico.

ART. 12.

(Divieto di cumulo).

Identico.

I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire le indennità di carica previste dalla presente legge.

Identico.

ART. 13.

(Aggiornamento periodico dell'indennità).

Identico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dell'interno di concerto con quello del tesoro, entro gli indici rilevati per la miglioramento dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il primo aggiornamento decorre dal 1° gennaio 1987, con riferimento al 1° gennaio 1984.

L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10 per cento per ciascun anno del triennio.

ART. 20.

(Documentazione per i permessi).

L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

ART. 21.

(Copertura dell'onere finanziario).

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 90 miliardi annui, provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, all'uopo utilizzando le risorse proprie o quelle trasferite.

ART. 22.

(Disposizione transitoria).

I cittadini di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono del trattamento economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, conservano a loro richiesta tale trattamento, come determinato dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632.

Identico.

Identico.

ART. 14.

(Documentazione per i permessi).

Identico.

ART. 15.

(Copertura dell'onere finanziario).

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 52 miliardi annui, provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

ART. 16.

(Disposizione transitoria).

I cittadini di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono del trattamento economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, conservano a loro richiesta tale trattamento fino al termine del rispettivo mandato, come determinato dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632.

ART. 23.

(Disposizioni fiscali).

Le indennità di carica e di presenza sono assoggettate al trattamento fiscale previsto per i redditi di cui alla lettera d) dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le indennità di missione sono assoggettate allo stesso trattamento fiscale previsto per le medesime indennità di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 24.

(Ambito di applicazione).

Le disposizioni della presente legge si applicano nell'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 25.

(Relazione al Parlamento).

A partire dal biennio 1985-1986, il Ministro dell'interno presenta alle Camere, entro il mese di dicembre dell'anno successivo al compimento di ciascun biennio, una relazione avente ad oggetto la spesa sostenuta, in ciascun anno, in conseguenza della presente legge, da tutti gli enti, indicati dall'articolo 1, con distinto riferimento a quella derivante da aspettative, indennità e rimborso spese.

Ai fini dell'adempimento previsto dal primo comma, gli enti indicati dall'articolo 1 sono tenuti a trasmettere alla prefettura, entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo, un rapporto, su schema predisposto dal Ministro dell'interno, ordinato ad evidenziare gli elementi precisati dal primo comma.

La prefettura trasmette tale rapporto al Ministero dell'interno entro il mese di settembre, accompagnandolo con un prospetto riepilogativo.

Soppresso.

ART. 17.

(Ambito di applicazione).

Identico.

ART. 18.

(Relazione al Parlamento).

A partire dal biennio 1985-1986, il Ministro dell'interno presenta alle Camere, entro il mese di dicembre dell'anno successivo al compimento di ciascun biennio, una relazione avente ad oggetto la spesa sostenuta, in ciascun anno, in conseguenza della presente legge, da tutti gli enti indicati nella presente legge, con distinto riferimento a quella derivante da aspettative, indennità e rimborso spese.

Ai fini dell'adempimento previsto dal primo comma, gli enti indicati nella presente legge sono tenuti a trasmettere alla prefettura, entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo, un rapporto, su schema predisposto dal Ministro dell'interno, ordinato ad evidenziare gli elementi precisati dal primo comma.

Identico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 26.

(Rimborsi degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi).

Le modalità ed i criteri per definire l'ammontare dei rimborsi degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per i dipendenti pubblici, di cui all'articolo 2, terzo comma, sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 27.

(Disposizioni abrogate).

Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, limitatamente alle cariche contemplate dal precedente articolo 1, le disposizioni contenute nell'articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nell'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e nell'articolo 12 della legge 8 aprile 1976, n. 278, nonché quelle della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, della legge 26 aprile 1974, n. 169, della legge 18 dicembre 1979, n. 632.

TABELLA.

Indennità di carica ai sindaci.

Comuni fino a 1.000 abitanti	L.	300.000
Da 1.001 a 3.000 abitanti	L.	400.000
Da 3.001 a 5.000 abitanti	L.	500.000
Da 5.001 a 10.000 abitanti	L.	600.000
Da 10.001 a 30.000 abitanti	L.	700.000
Da 30.001 a 50.000 abitanti	L.	850.000
Da 50.001 a 100.000 abitanti	L.	1.100.000
Da 100.001 a 250.000 abitanti	L.	1.300.000
Da 250.000 a 500.000 abitanti	L.	1.500.000
Oltre 500.000 abitanti	L.	1.800.000

ART. 19.

(Rimborsi degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi).

Identico.

ART. 20.

(Diritti di visione degli atti e di informazione).

I consiglieri comunali, i consiglieri provinciali e i componenti delle assemblee delle unità sanitarie locali e delle comunità montane, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del loro mandato.

ART. 21.

(Disposizioni abrogate).

Identico.

TABELLA A.

Indennità di carica ai sindaci.

Comuni fino a 3.000 abitanti	L.	400.000
Da 3.001 a 10.000 abitanti	L.	600.000
Da 10.001 a 30.000 abitanti	L.	700.000
Da 30.001 a 50.000 abitanti	L.	850.000
Da 50.001 a 100.000 abitanti	L.	1.100.000
Da 100.001 a 250.000 abitanti	L.	1.300.000
Da 250.001 a 500.000 abitanti	L.	1.500.000
Oltre 500.000 abitanti	L.	1.800.000

Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione sino a 50.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica prevista per i sindaci dei comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.

Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica entro i limiti previsti per i sindaci dei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.

Identico.

Identico.

TABELLA B.

*Indennità di carica ai presidenti
delle amministrazioni provinciali.*

Province con popolazione fino a 250.000
abitanti L. 1.100.000;

Province con popolazione fino a 500.000
abitanti L. 1.300.000;

Province con popolazione fino a 1.000.000
di abitanti L. 1.500.000;

Province con popolazione oltre 1.000.000
di abitanti L. 1.800.000.